

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CROCE VERDE BASSO FRIULI CERVIGNANO"

Titolo I

Costituzione e scopi

Registrato a Cervignano del Friuli il

15/06/2023

Allegato A all'Atto n.

766

Serie 3

* firma su delega del Direttore Provinciale

Paola De Luca
IL FUNZIONARIO

Art.1 - Denominazione sede durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Croce Verde Basso Friuli Cervignano", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cervignano del Friuli. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cervignano del Friuli non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Organo amministrativo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ed intende operare anche Indicare se l'Associazione opera anche in ambito nazionale e/o internazionale
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Croce Verde Basso Friuli Cervignano ODV" oppure "Croce Verde Basso Friuli Cervignano organizzazione di volontariato".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apertita e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.



3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) **attività di cui all'art. 5 comma 1 lettera y del D.lgs. 117/2017:** protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

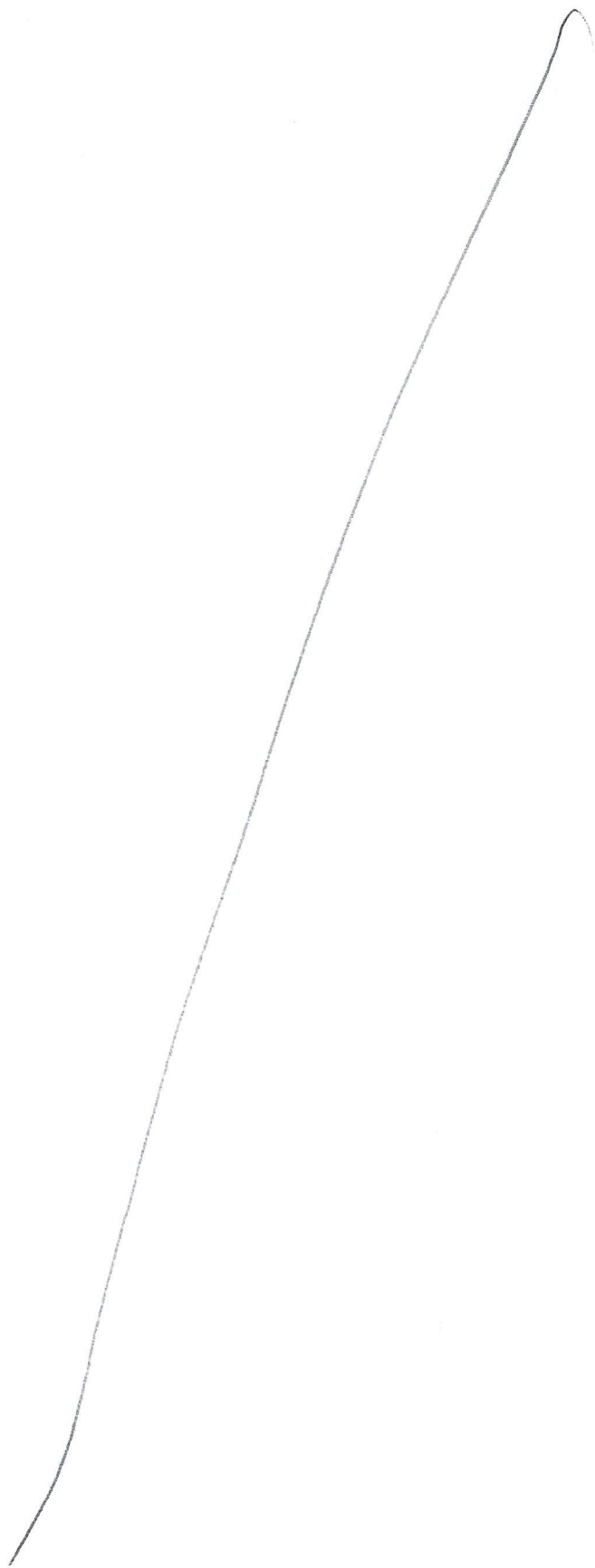
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Aggregare i cittadini sugli aspetti della vita civile, sociale e culturale;
- b) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà nei principi di sviluppo sociale della collettività ;
- d) Contribuire all'affermazione dei principi della mutualità.
- e) Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attivo dei soci
- f) Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull' ambiente... sull'handicap e ad altre iniziative dirette alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici.
- g) Collaborare con altri Enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini del presente statuto

Art.4- Attività

1 Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Organizzazione soccorso in emergenza;
- b) Organizzazione trasporto sanitario
- c) Organizzazione di servizi ambulatoriali ed extra ambulatoriali
- d) Promuovere la raccolta del sangue;
- e) Promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei vari aspetti sanitari e sociali;
- f) Organizzare iniziative di protezione civile e dell'ambiente
- g) Promuovere iniziative culturali e ricreative atte al miglioramento della qualità della vita
- h) Organizzare la formazione del volontariato anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni
- i) Promuovere e svolgere servizi di assistenza nell'ambito delle funzioni della Protezione civile
- j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.



2. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Organo amministrativo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all'Organo Amministrativo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo Amministrativo ed a partecipare alla vita associativa.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo Amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo Amministrativo



2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo Amministrativo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo Amministrativo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

